



GENNAIO 2026

SME FUND 2026 - FONDO PER LE PMI “IDEAS POWERED FOR BUSINESS”

Come anticipatovi nella nostra circolare di pochi giorni fa, **a partire dal 2 febbraio 2026 e fino al 4 dicembre 2026, sarà nuovamente aperto il fondo per le PMI (SME Fund) che permette di ottenere voucher che danno accesso ad un rimborso parziale delle spese sostenute per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.**

Per il sesto anno consecutivo, quindi, si ripete l'iniziativa dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) “**Ideas Powered for Business**”, volta ad offrire un sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (PMI) dell'UE per la protezione dei loro diritti di proprietà intellettuale (PI), con una dotazione complessiva di circa 23 milioni di Euro.

Con tale supporto finanziario, l'obiettivo è prevenire che le PMI, eventualmente in difficoltà economiche, riducano la spesa per il proprio portafoglio di proprietà intellettuale e/o per la sua tutela.

Il sostegno finanziario verrà erogato sotto forma di voucher:

- **Voucher 2: Marchi e Disegni**
- **Voucher 3: Brevetti**
- **Voucher 4: Varietà vegetali comunitarie**

Occorre ricordare che vige il principio del “**first come, first served**”, quindi, le richieste verranno evase secondo l'ordine cronologico di deposito.

Tenuto conto dell'importante adesione e del successo dell'iniziativa nelle edizioni precedenti, consigliamo di non procrastinare la valutazione circa l'opportunità di avvalersi di questa misura.

Calendario

Periodo di presentazione delle domande: dal 02/02/2026 al 04/12/2026 (salvo esaurimento fondi).

Criteri ammissibilità

I richiedenti devono essere piccole e medie imprese (PMI) con sede in uno degli Stati membri dell'UE o in Ucraina (territori sotto l'effettivo controllo ucraino al momento della richiesta).

Vi ricordiamo che i principali criteri per essere considerati una PMI sono:

1. il numero di dipendenti, e
2. il fatturato annuo o il bilancio totale annuo

Tipologia Impresa	N. dipendenti	Fatturato annuo		Totale di bilancio annuo
Media	<250	≤ € 50 m	OPPURE	≤ € 43 m
Piccola	<50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Micro	<10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Attenzione!

Il Voucher può essere richiesto **anche** da una **persona fisica**, purché **lavoratore autonomo**. In questo caso occorrerà fornire all'EUIPO un documento che attesti l'esercizio di un'attività economica (per esempio, in Italia si può fornire il certificato di attribuzione della Partita IVA).

I beneficiari dovranno, altresì, presentare un'autodichiarazione che attesta che non hanno ricevuto e che non riceveranno finanziamenti da altri programmi dell'UE per le stesse attività.

Vi ricordiamo che la richiesta di Voucher può essere avanzata anche se si ha avuto accesso alle agevolazioni SME FUND negli anni precedenti alla nuova domanda: è sufficiente che il diritto PI sia differente (es. deposito di un marchio diverso).

VOUCHER 2 - Marchi & Disegni e modelli



I diritti di PI ammissibili sono i marchi e i disegni e modelli depositati direttamente e in formato elettronico (ove possibile) presso l'EUIPO e gli uffici di PI degli Stati membri.

Il rimborso comprende le tasse di deposito della domanda, per classe, di esame, di registrazione, di pubblicazione e di differimento della pubblicazione.



Questa attività mira ad ampliare il sostegno attualmente offerto alle PMI dell'UE accompagnandole nel processo di internazionalizzazione e dando, allo stesso tempo, impulso all'innovazione e alla competitività delle stesse a livello mondiale.

Le tasse rimborsabili sono quelle addebitate per le domande (comprese le tasse di base, le tasse di designazione e le tasse di designazione posteriore) previste dal:

- sistema internazionale dei marchi (sistema di Madrid);
- sistema internazionale dei disegni e modelli (sistema dell'Aia).

Sono ammissibili le tasse di designazione per un marchio e/o disegno o modello internazionale, compresi gli Stati membri dell'UE e/o l'EUIPO. Le tasse di gestione addebitate dall'ufficio di origine per una domanda internazionale di marchio e/o disegno o modello sono invece escluse da questo regime.

VOUCHER 3 - Brevetti

A livello nazionale:



A livello europeo:



Attenzione!

Le spese legali di cui sopra sono ammissibili solo se fornite da persone o entità stabilite nell'UE e autorizzate a rappresentare i richiedenti nei procedimenti dinanzi all'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) conformemente alla Convenzione sul brevetto europeo (EPC).

Non è, invece, erogabile un voucher per una domanda di brevetto PCT.

VOUCHER 4 - Varietà vegetali

Tasse di deposito e di esame online applicate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Rimborso fino al 75% delle tasse versate

Valore massimo per beneficiario: 1.500 Euro

I voucher non sono retroattivi, eventuali costi per le attività eseguite prima di ricevere il voucher non possono essere rimborsati.

Gli step da seguire sono:

1. Deposito della domanda di Voucher
2. Decisione dell'EUIPO (di solito, entro 8/10 giorni lavorativi)
3. Erogazione del Voucher
4. Deposito del diritto PI di interesse (corrispondendo le tasse ufficiali)
5. Deposito della richiesta di rimborso

Il Voucher non è, infatti, un'anticipazione delle spese ma permette di vedersi restituito parte dell'importo corrisposto dopo il deposito della domanda.

Il modulo di domanda online non è ancora disponibile, ma non mancheremo di darvi maggiori notizie non appena la pagina web dedicata all'iniziativa sarà attiva.

Lo Studio Interpatent si conferma a disposizione per offrire la propria assistenza in materia e per ogni ulteriore informazione utile alla partecipazione alle misure agevolative in oggetto, fornendo la propria disponibilità a presentare le domande di ammissione per conto delle aziende richiedenti come parte integrante del singolo incarico conferito.

VIA LIBERA DEL GOVERNO AI VINI "NOLO" (NO & LOW ALCOHOL)



Dopo un'estesa trattativa protrattasi per più di un anno, a fine 2025, il Governo italiano ha approvato il decreto interministeriale – firmato dal ministero dell'Economia (MEF) e da quello dell'Agricoltura (MASAF) – che **autorizza la produzione e la commercializzazione in Italia di vini dealcolati o a basso contenuto alcolico.**

Il provvedimento stabilisce il quadro normativo, le accise e le disposizioni per la produzione, allineando il Paese alla legislazione UE.

Tale misura libera, quindi, lo sviluppo di una filiera nazionale per i vini cosiddetti "NoLo", un comparto in rapida espansione, permettendo ai produttori italiani di evitare il ricorso a impianti stranieri.

Finora, infatti, gli imprenditori italiani – anche se avevano investito per realizzare impianti di dealcolazione in Italia – si trovavano costretti ad effettuare le relative operazioni all'estero, soprattutto in Germania e Spagna, corrispondendo anche i relativi costi di trasporto.

Il provvedimento, definendo per la prima volta norme dettagliate per i produttori di vini a zero o bassissimo contenuto alcolico in Italia,

garantisce alle aziende condizioni di competitività equiparabili a quelle dei rivali europei. Come dichiarato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a ciò conseguono "nuove opportunità per le aziende italiane del settore".

Ecco i punti chiave del provvedimento:

- **Regolamentazione della produzione:** il decreto disciplina la dealcolazione del vino e le relative operazioni tecniche, differenziando i produttori in funzione delle loro dimensioni, stabilendo limiti di riferimento sui volumi di produzione annui e introducendo così un regime regolatorio calibrato sulla scala operativa.
- **Quadro Fiscale:** il decreto definisce il regime fiscale e le accise applicabili, incluse quelle sull'alcol estratto.
- **Competitività:** l'obiettivo è colmare il divario con gli altri Paesi europei e non e permettere alle aziende vitivinicole italiane di gestire l'intero processo in casa.
- **Mercato in crescita:** secondo l'Osservatorio dell'Unione italiana vini, il segmento dei vini NoLo rappresenta uno dei pochi comparti in espansione nel settore vinicolo. Il mercato globale dei vini NoLo vale attualmente 2,4 miliardi di dollari e si prevede raggiunga i **3,3 miliardi entro il 2028**, con un tasso di crescita medio annuo dell'8%. Basti pensare che i vini a zero gradi hanno registrato crescite del 46% in Germania, del 20% nel Regno Unito e del 18% negli Stati Uniti nel 2025.
- **Regole chiare:** il decreto distingue le procedure per le quantità prodotte (sopra o sotto i 1.000 ettolitri annui) e garantisce la tracciabilità del prodotto.

Il decreto regola inoltre il rilascio delle autorizzazioni richieste, gli adempimenti amministrativi, le disposizioni per la conservazione e la commercializzazione del prodotto, nonché i confini delle attività accessorie, ammesse unicamente se strettamente connesse al processo di dealcolazione.

Il provvedimento consente, altresì, ai soggetti che operano anche come deposito fiscale di prodotti alcolici intermedi e di vino, di effettuare, entro determinati limiti quantitativi, i processi di dealcolazione del vino.

Il vino dealcolato abbandona così una zona d'incertezza normativa per entrare pienamente nel quadro regolatorio del settore vitivinicolo, configurandosi come strumento strategico per rafforzare la competitività e favorire l'evoluzione del comparto enologico italiano.

Come già accennato nelle nostre precedenti newsletter, la liberalizzazione dei vini "NoLo" ha un impatto anche sul mondo della Proprietà Industriale. Occorre, infatti, prestare attenzione agli aspetti legali legati alla protezione dei marchi, considerando la registrazione nelle classi appropriate della Classificazione di Nizza.

Vi ricordiamo, infatti, che le bevande a contenuto alcolico ridotto o nullo rientrano nella classe 32 della Classificazione di Nizza e non nella tradizionale classe 33 che include i "vini".

I nostri professionisti sono a disposizione per valutare insieme a voi le categorie di prodotti da tutelare e i migliori strumenti per proteggere e valorizzare i vostri asset aziendali. Non esitate a contattarci!

MARCHI "CLONE" UK: DAL 1° GENNAIO 2026 L'USO NELL'UE NON BASTA PIÙ

Con la conclusione del periodo transitorio successivo alla Brexit, **a partire dal 1° gennaio 2026** l'utilizzo di un marchio nel territorio dell'Unione europea **non è più sufficiente** per evitare la decadenza dei cosiddetti **marchi**

"clone" registrati nel Regno Unito. I titolari sono quindi tenuti a dimostrare un **uso reale ed effettivo del marchio esclusivamente nel territorio britannico.**

Di seguito si illustrano i principali cambiamenti normativi, i rischi connessi e le azioni consigliate.

I marchi clone UK: origine e natura

In conseguenza della Brexit, **dal 1° gennaio 2021** tutti i marchi dell'Unione europea sono stati **automaticamente trasformati in registrazioni nazionali equivalenti nel Regno Unito**, dando origine ai cosiddetti *marchi clone*.

Tali registrazioni hanno mantenuto la **stessa data di deposito, priorità e preesistenza** del marchio UE originario, ma sono divenute a tutti gli effetti **marchi nazionali britannici**, autonomi e soggetti alla normativa UK.

Il 1° gennaio 2026: una data chiave

Il **1° gennaio 2026** segna un momento cruciale: da tale data, l'uso del marchio effettuato nel territorio dell'Unione europea non è più rilevante ai fini della difesa dei marchi clone UK contro azioni di decadenza.

Per mantenere valido il diritto, è ora necessario dimostrare un **uso effettivo del marchio nel solo Regno Unito**.

La regola della prova d'uso: il termine quinquennale

Sia la normativa dell'Unione europea sia quella del Regno Unito – analogamente a quanto previsto in molti ordinamenti nazionali – stabiliscono che un marchio registrato possa essere dichiarato decaduto, in tutto o in parte, su istanza di terzi, qualora:

- non venga utilizzato entro **cinque anni dalla registrazione**, oppure
- non venga utilizzato per un **periodo ininterrotto di cinque anni** successivi,

salvo la sussistenza di un motivo legittimo che giustifichi il mancato uso.

Il periodo transitorio (2021-2025)

Fino al **31 dicembre 2025**, i titolari dei marchi clone hanno potuto:

- fare affidamento sull'uso del marchio nell'Unione europea effettuato **prima del 1°**

gennaio 2021;

- utilizzare tale uso come **prova valida** per contrastare un'azione di decadenza nel Regno Unito,

anche in assenza di un utilizzo diretto del marchio sul territorio britannico.

In sostanza, l'uso del marchio nell'UE antecedente a tale data è stato considerato sufficiente per mantenere in vita il marchio clone UK.

Dal 2026: fine del riconoscimento dell'uso UE

Con il decorso di cinque anni dalla cessazione dell'efficacia dei marchi UE nel Regno Unito, **a partire dal 1° gennaio 2026:**

- l'uso del marchio nel territorio dell'Unione europea **non può più essere invocato** come prova d'uso per i marchi clone UK;
- il marchio clone potrà essere dichiarato decaduto qualora non venga dimostrato un **uso reale e concreto nel Regno Unito**.

Implicazioni pratiche per i titolari di marchi clone

Alla luce di tali cambiamenti, è fortemente consigliabile che i titolari di marchi clone UK **verifichino se e in che misura i propri marchi siano effettivamente utilizzati nel Regno Unito**, nonché se tale uso riguardi **tutti i prodotti e/o servizi** per i quali il marchio è registrato.

Qualora vi sia una reale intenzione di utilizzare il marchio nel Regno Unito, potrebbe essere valutata la possibilità di presentare una nuova domanda di registrazione in tale territorio.

Tale scelta consentirebbe infatti di azzerare e far ripartire il periodo di cinque anni rilevante ai fini della decadenza per non uso, offrendo così una maggiore tutela nel medio periodo.

È tuttavia importante essere consapevoli dei rischi connessi a questa strategia: un nuovo deposito nel Regno Unito potrebbe esporre il marchio a opposizioni o azioni di invalidità da parte di titolari di marchi britannici identici o simili depositati dopo la data di deposito del marchio UE originario, ma prima del nuovo

deposito UK. Tali soggetti potrebbero infatti rivendicare diritti anteriori nel territorio britannico, con conseguente possibile indebolimento della posizione del titolare.

Nonostante ciò, si suggerisce di valutare seriamente e, ove possibile, procedere al nuovo deposito nel Regno Unito nel più breve tempo possibile. Tale raccomandazione è rafforzata dal fatto che è stato preannunciato un aumento delle tariffe ufficiali per il deposito di marchi nel Regno Unito a partire dal prossimo mese di aprile, il che renderebbe l'operazione

più onerosa se rinviata. Un deposito tempestivo consentirebbe quindi non solo di anticipare eventuali criticità legate ai diritti di terzi, ma anche di contenere i costi, beneficiando delle tariffe attualmente in vigore.

In conclusione, qualora il Regno Unito rappresenti un mercato di interesse attuale o potenziale, vi consigliamo di rivolgervi ai nostri professionisti per valutare la strategia di tutela più adeguata a contenere i rischi di decadenza.

NOTIZIE DAL MONDO

L'EPO rivede il programma di prosecuzione accelerata

Il **PACE** (*Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications*) è un programma offerto dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) per accelerare l'iter brevettuale di una domanda di brevetto europeo, permettendo quindi di ottenere la concessione del brevetto in tempi più rapidi.

Richiedendo il PACE, l'Ufficio Brevetti Europeo si impegna ad accelerare la **fase di esame** di una domanda di brevetto emettendo la prossima comunicazione ufficiale entro **tre mesi** dalla richiesta di esame accelerato o dall'inizio della fase di esame e ciascuna successiva comunicazione ufficiale entro tre mesi dalla ricezione della risposta alla precedente comunicazione ufficiale. Questo ritmo serrato permette di accorciare drasticamente i tempi medi di concessione, che altrimenti potrebbero richiedere anni.

La procedura accelerata per la **fase di ricerca**, che impegnava l'EPO a emettere il Rapporto di Ricerca entro **6 mesi**, sarà invece dismessa a partire dal **1 Febbraio 2026**, in quanto superflua: l'EPO, infatti, ha rispettato e si impegna a rispettare queste tempistiche a prescindere dalla richiesta di procedura accelerata.

Il mantenimento del ritmo PACE richiede tuttavia **rigore**: non è ammesso richiedere

proroghe, pena l'esclusione definitiva della domanda di brevetto dal programma. La procedura accelerata viene invece sospesa qualora non si paghino le tasse di mantenimento entro i termini standard.

Inoltre, l'accesso al programma **non è incondizionato**. L'EPO garantisce la procedura accelerata solo se compatibile con il carico di lavoro dei singoli dipartimenti: in settori tecnici particolarmente congestionati, potrebbero esserci limitazioni. Inoltre, per evitare abusi, chi richiede il PACE per un intero portafoglio brevetti potrebbe essere invitato dall'EPO a operare una selezione, limitando le richieste ai casi di maggiore interesse.

Se avete nel Vostro portafoglio domande di brevetto Europeo e volete approfondire la possibilità di accelerare l'iter brevettuale grazie al programma PACE, non esitate a contattare i nostri consulenti, che saranno lieti di approfondire con voi l'argomento e consigliarvi nel migliore dei modi.





ARGENTINA - Modifica della procedura di esame dei marchi

A decorrere dall'11 dicembre 2025 l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale argentino (INPI) ha introdotto **rilevanti cambiamenti nell'ambito dell'esame delle domande di marchio, sia per quelle nuove che per quelle già pendenti**, a qualsiasi stadio del procedimento.

Prima di tale riforma, nell'esaminare la domanda di marchio depositata, l'INPI - oltre a valutare impedimenti quali la carenza di capacità distintiva o l'illiceità del marchio - verificava altresì la presenza di eventuali marchi anteriori simili ad essa e, in presenza di un'antioriorità rilevante, poteva emettere un rifiuto provvisorio alla registrazione.

Ad oggi, invece, **l'INPI limiterà il proprio esame d'ufficio alle cause di irregistrabilità assolute (tra cui rientra la presenza di un marchio anteriore identico) o a quelle connesse**

all'ordine pubblico, demandando invece ai terzi interessati la contestazione delle cause di rifiuto relative, ovvero marchi anteriori simili già depositati o registrati, marchi ingannevoli o suscettibili di creare confusione, marchi costituiti dal nome, dallo pseudonimo o dal ritratto di una persona (salvo eccezioni), denominazioni di attività, incluse denominazioni sociali o ragioni sociali, o marchi aventi carattere descrittivo dell'attività svolta.

Tali motivi di irregistrabilità relativi dovranno ora essere fatti valere mediante **opposizione** oppure, ove applicabile, tramite **azioni di nullità o cancellazione del marchio**. L'uso improprio di marchi ingannevoli dovrà invece essere contestato dagli interessati sulla base della normativa specifica a tutela dei consumatori e contro le pratiche commerciali scorrette.

Alla luce di quanto sopra, risulta **più che mai fondamentale monitorare costantemente e attentamente le pubblicazioni delle domande di marchio argentine sul relativo bollettino**, per poter agire tempestivamente nel caso in cui vengano depositati marchi simili al vostro in tale territorio.

A tale scopo il nostro Studio è a Vostra completa disposizione per attivare un servizio di sorveglianza volto a segnalare tempestivamente nuove domande di terzi potenzialmente lesive degli interessi dei Vostri marchi in Argentina.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare.

Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com